

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 27 giugno 1986, n. 4260.

Non sussiste una situazione di incompatibilità alla carica di consigliere comunale del presidente della "Pro loco", quando questa sia soggetta al solo controllo di legittimità da parte del comune, senza interferenze sulla propria attività ed organizzazione, e benefici solo occasionalmente di contributi da parte dell'ente locale.

Omissis.

Deduce il ricorrente violazione dell'art. 3 l. 23.4.81 n. 154 e in proposito rileva: 1) che, poiché sia nell'anno 1980 sia nell'anno 1982 il Comune ha erogato, ancorché non obbligato, alla Pro Loco rispettivamente, L. 2.000.000, ossia importi ben oltre il limite del 10% delle entrate (art. 3 sopracitato), trattasi di elargizione da qualificarsi senz'altro "sovvenzioni", per cui sarebbe da respingere la tesi (in sentenza) evidenziante la mera natura di "contributo" (visto che non v'è stato nella specie un rapporto giuridico *ex ante*, stipulato tra il Comune e la Pro Loco, ma si è trattato di un'erogazione effettuata spontaneamente in un momento successivo e non in funzione di un corrispettivo); 2) che, quanto alla vigilanza, essa sarebbe chiaramente desumibile dagli artt. 5 e 11 dello statuto dell'associazione e verrebbe a estrinsecarsi sia in un controllo di legittimità sia di merito (nel senso di indirizzo nella gestione dell'ente).

Ogni censura è infondata.

L'art. 3 n. 154/1981 stabilisce che non può ricoprire la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte della regione, della provincia o del comune, o che dagli stessi riceva - in via continuativa - una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10% del totale delle entrate dell'ente.

Ossia, la legge ha delineato il concetto di sovvenzione, richiedendo che essa abbia i caratteri della facoltatività (nel senso e nei limiti in cui non trovi origine in un obbligo stabilito per legge), della continuità e di un'apprezzabile consistenza quantitativa.

Per quanto attiene, poi, il concetto di "vigilanza" è chiaro che, normalmente, essa non deve essere limitata ad un mero controllo di legittimità, ma dove estendersi ad un esame e ad una valutazione di merito dell'ente soggetto a vigilanza che può incidere nel processo formativo della volontà dell'ente stesso, disponendo anche le direttive che esso deve seguire nello svolgimento della sua attività.

Omissis.